

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 42/97

definita dal Consiglio il 9 ottobre 1997 in vista dell'adozione della direttiva 97.../CE del Consiglio, del ..., che modifica la direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988)

(97/C 375/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato⁽³⁾,

(1) considerando che l'obiettivo principale della direttiva 92/14/CEE⁽⁴⁾ è di limitare l'utilizzazione di alcuni tipi di aerei a reazione subsonici civili;

(2) considerando che una definizione dei concetti principali contenuti nella direttiva dovrebbe eliminare le ambiguità quanto agli obiettivi e al campo d'applicazione della direttiva;

(3) considerando che la presente direttiva non priva i singoli Stati membri della possibilità di fare ricorso alle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alla rotta intracomunitaria⁽⁵⁾, in conformità delle medesime;

(4) considerando che, tenuto conto dell'eccezionale situazione storica degli aeroporti che servono la conurbazione di Berlino e della vicinanza degli aeroporti di Berlino Tegel e Berlino Tempelhof al centro cittadino, è giustificata la temporanea esenzione di questi due aeroporti dall'applicazione di talune disposizioni della direttiva 92/14/CEE;

(5) considerando che è necessario restare fedeli allo spirito nel quale l'esenzione è stata inizialmente accordata ai veicoli immatricolati in paesi in via di sviluppo; che le disposizioni corrispondenti della

suddetta direttiva dovrebbero dunque essere chiarite in tal senso;

(6) considerando che un'esenzione accordata ad un aereo di un paese in via di sviluppo dovrebbe andare a solo beneficio di quel paese;

(7) considerando che è necessario chiarire la possibilità di concessione di esenzioni motivate da ragioni di ordine economico;

(8) considerando che occorre precisare che uno Stato membro può solo stabilire un calendario di ritiro progressivo dal servizio degli aerei che non soddisfano le condizioni necessarie per quelli iscritti nel suo registro;

(9) considerando che alcuni Stati membri hanno concluso accordi con vettori di paesi terzi, che concedono a questi ultimi un'esenzione per il ritiro graduale degli aerei del capitolo 2 analoga a quella accordata ai vettori comunitari; che è opportuno che detti accordi non siano revocati;

(10) considerando che è di primaria importanza che l'allegato alla direttiva 92/14/CEE sia tenuto aggiornato e sia modificato a tempo debito; che gli emendamenti dovrebbero dunque essere formulati dalla Commissione, con l'assistenza di un comitato di regolamentazione;

(11) considerando che l'articolo 3 della direttiva 92/14/CEE accorda esenzioni agli aerei iscritti nei registri di nazioni in via di sviluppo e che gli aerei che beneficiano di queste esenzioni sono enumerati nell'allegato della stessa direttiva;

(12) considerando che è necessario modificare l'allegato della direttiva 92/14/CEE per aggiungervi aerei che, sebbene possano beneficiare di un'esenzione, non erano stati inclusi nell'allegato al momento dell'adozione della direttiva; che è inoltre necessario cancellare ogni indicazione relativa ad alcuni aerei che sono stati ritirati dal servizio, sono stati distrutti, o che comunque non possono più beneficiare dell'esenzione;

(13) considerando che occorre assolutamente impedire ogni impiego scorretto delle immatricolazioni; che l'attuale allegato indica il numero progressivo di serie dei singoli aerei attribuito dal costruttore;

⁽¹⁾ GU C 309 del 18. 10. 1996, pag. 9.

⁽²⁾ GU C 66 del 3. 3. 1997, pag. 4.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 11 marzo 1997 (GU C 115 del 14. 4. 1997, pag. 2), posizione comune del Consiglio del 9 ottobre 1997 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicate nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 76 del 23. 3. 1992, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

- (14) considerando che è importante garantire che le violazioni del diritto comunitario vengano represses in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo;
- (15) considerando che, ai sensi dell'atto di adesione del 1994, l'Austria deve applicare la direttiva 92/14/CEE a decorrere dal 1° aprile 2002,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Emendamenti

La direttiva 92/14/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1 è aggiunto seguente paragrafo:

«3. Ai fini della presente direttiva, si intende per:

“vettore aereo”, un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza d'esercizio valida;

“licenza d'esercizio”, un'autorizzazione, rilasciata a un'impresa, che consente di effettuare trasporti aerei di passeggeri, posta e/o merci, a pagamento e/o a nolo;

“vettore aereo comunitario”, un vettore aereo titolare di una licenza d'esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (*);

“flotta complessiva di aerei subsonici civili a reazione”, tutti gli aerei subsonici civili a reazione di cui il vettore aereo dispone, di sua proprietà oppure in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio per un periodo non inferiore ad un anno.

(*) GU L 240 del 24. 8. 1992, p. 1.»

- 2) All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Anteriormente alla data di cui al paragrafo 2, l'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione non conformi alle disposizioni del paragrafo 1, lettera a), può essere limitata o esclusa negli aeroporti di Berlino Tegel e Berlin Tempelhof.»

- 3) Il testo dell'articolo 3, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

«b) questi aerei siano stati iscritti nel registro della rispettiva nazione in via di sviluppo indicata nell'allegato nell'anno di riferimento e continuano ad essere utilizzati direttamente o in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio da persone fisiche o giuridiche stabilite in detta nazione.»

- 4) All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

«L'esenzione di cui al comma precedente non si applica qualora un aereo venga dato in noleggio ad una persona fisica o giuridica stabilita in un paese diverso da quello menzionato per detto aereo nell'allegato.»

- 5) All'articolo 4, all'articolo 5, lettere c) e d) e all'articolo 6 il termine «compagnia aerea» è sostituito dal termine «vettore aereo».

- 6) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

1. Gli Stati membri possono limitare la radiazione dal loro registro nazionale di ogni indicazione relativa agli aerei che non rispondono ai requisiti definiti nel capitolo 3 dell'allegato 16 ad una percentuale annuale massima pari al 10 % della flotta complessiva di aerei subsonici civili a reazione di un vettore aereo comunitario.

2. Gli Stati membri non applicano le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 agli aerei mantenuti nel registro di uno Stato membro conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1.

3. Qualora, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente direttiva, uno Stato membro abbia applicato agli aerei iscritti nel registro di un paese terzo e operanti in detto Stato membro un'esenzione equivalente a quella di cui ai paragrafi 1 e 2, detta esenzione può continuare ad essere riconosciuta purché il vettore aereo risponda alle condizioni prescritte.»

- 7) Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 9 bis

Le modifiche all'allegato considerate necessarie al fine di garantire la piena conformità ai principi stabiliti nell'articolo 3 sono apportate mediante la procedura definita nell'articolo 9 ter, paragrafo 2.

Articolo 9 ter

1. La Commissione è assistita dal comitato previsto dal regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (*), che agisce conformemente alla procedura illustrata al paragrafo 2.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, per l'adozione delle decisioni

che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
- b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro 3 mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

(*) GU L 373 del 31. 12. 1991, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2176/96 (GU L 291 del 14. 11. 1996, pag. 15).»

- 8) L'allegato è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Regime delle sanzioni

Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano ogni misura necessaria per garantire l'attuazione di dette sanzioni. Le sanzioni così previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni pertinenti alla Commissione entro il 1° marzo 1999, e comunicano al più presto ogni ulteriore modifica che le riguarda.

Articolo 3

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° marzo 1999 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. In applicazione delle disposizioni dell'articolo 168 dell'atto di adesione del 1994 e del suo allegato XIX (III), l'Austria mette in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° aprile 2002.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO DEGLI AEREI CHE BENEFICIANO DI UNA DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3

Nota: Le deroghe sono accordate agli aerei enumerati nel presente allegato nel quadro generale delle politiche e decisioni delle Nazioni Unite (sanzioni, embarghi, ecc.).

ALGERIA

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
20955	B727-2D6	7T-VEH	Air Algérie
21053	B727-2D6	7T-VEI	Air Algérie
21210	B727-2D6	7T-VEM	Air Algérie
21284	B727-2D6	7T-VEP	Air Algérie
20884	B737-2D6	7T-VEG	Air Algérie
21063	B737-2D6	7T-VEJ	Air Algérie
21064	B737-2D6	7T-VEK	Air Algérie
21065	B737-2D6	7T-VEL	Air Algérie
21211	B737-2D6	7T-VEN	Air Algérie
20650	B737-2D6	7T-VED	Air Algérie
21285	B737-2D6	7T-VEQ	Air Algérie

REPUBBLICA DOMINICANA

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
19767	B707-399C	HI-442CT	Dominicana de Aviación

CONGO

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
20200	B707-329C	9Q-CBW	Scibe Airlift

EGITTO

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
19843	B707-336-C	SU-PBA	Air Memphis
19916	B707-328-C	SU-PBB	Air Memphis
21194	B737-266	SU-AYK	Egypt Air
21195	B737-266	SU-AYL	Egypt Air
21227	B737-266	SU-AYO	Egypt Air

IRAQ

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
20889	B707-370C	YI-AGE	Iraqi Airways
20892	B737-270C	YI-AGH	Iraqi Airways
20893	B737-270C	YI-AGI	Iraqi Airways

LIBANO

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
20259	B707-3B4C	OD-AFD	MEA
20260	B707-3B4C	OD-AFE	MEA
19966	B707-347C	OD-AGU	MEA
19967	B707-347C	OD-AGV	MEA

19589	B707-323C	OD-AHC	MEA
19515	B707-323C	OD-AHD	MEA
20170	B707-323B	OD-AHF	MEA
19516	B707-323C	OD-AHE	MEA
19104	B707-327C	OD-AGX	TMA
19105	B707-327C	OD-AGY	TMA
18939	B707-323C	OD-AGD	TMA
19214	B707-331C	OD-AGS	TMA
19269	B707-321C	OD-AGO	TMA
19274	B707-321C	OD-AGP	TMA

LIBERIA

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
45683	DC8F-55	EL-AJO	Liberia World Airlines
45686	DC8F-55	EL-AJQ	Liberia World Airlines

LIBIA

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
20245	B727-224	5A-DAI	Libyan Arab Airlines
21051	B727-2L5	5A-DIB	Libyan Arab Airlines
21052	B727-2L5	5A-DIC	Libyan Arab Airlines
21229	B727-2L5	5A-DID	Libyan Arab Airlines
21230	B727-2L5	5A-DIE	Libyan Arab Airlines

MAURITANIA

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
11093	F28-4000	5T-CLG	Air Mauritanie

MAROCCO

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
20471	B727-2B6	CN-CCG	Royal Air Maroc
21214	B737-2B6	CN-RMI	Royal Air Maroc
21215	B737-2B6	CN-RMJ	Royal Air Maroc
21216	B737-2B6	CN-RMK	Royal Air Maroc

NIGERIA

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
18809	B707-338C	5N-ARQ	DAS Air Cargo
19664	B707-355C	5N-VRG	Air Tours

ARABIA SAUDITA

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
20574	B737-268C	HZ-AGA	Saudia
20575	B737-268C	HZ-AGB	Saudia
20576	B737-268	HZ-AGC	Saudia
20577	B737-268	HZ-AGD	Saudia
20578	B737-268	HZ-AGE	Saudia
20882	B737-268	HZ-AGF	Saudia
20883	B737-268	HZ-AGG	Saudia

SWAZILAND

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
45802	DC8F-54	3D-AFR	African International Airways
46012	DC8F-54	3D-ADV	African International Airways

TUNISIA

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
20545	B727-2H3	TS-JHN	Tunis Air
20948	B727-2H3	TS-JHQ	Tunis Air
21179	B727-2H3	TS-JHR	Tunis Air
21235	B727-2H3	TS-JHT	Tunis Air

UGANDA

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
19821	B707-379C	5X-JEF	Dairo Air Services

ZIMBABWE

<i>N. di serie</i>	<i>Tipo</i>	<i>Immatricolazione</i>	<i>Operatore</i>
18930	B707-330B	Z-WKU	Air Zimbabwe
45821	DC8F-55	Z-WMJ	Affretair»
